



PAOLO FOIS*

RIFLESSIONI SUL “DIRITTO ALLA PACE”, ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI RICAVABILI DAL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

SOMMARIO: 1. Incidenza, secondo un diffuso orientamento, del conflitto russo-ucraino su alcuni principi fondamentali del diritto internazionale. – 2. Constatazione dello scarso rilievo attribuito al fondamentale principio della soluzione pacifica delle controversie. – 3. L'obbligo di ricercare una soluzione pacifica del conflitto russo-ucraino: dall'inapplicabilità delle norme della Carta all'applicazione del diritto internazionale generale. – 4. Il “diritto alla pace” negli atti internazionali e nelle affermazioni della dottrina. – 5. Il conflitto russo-ucraino e la sua incidenza sul “diritto alla pace”.

1. Incidenza, secondo un diffuso orientamento, del conflitto russo-ucraino su alcuni principi fondamentali del diritto internazionale

Quando la conclusione di un accordo risolutivo del conflitto russo-ucraino appare meno lontana, sembra opportuno fare il punto sui riflessi che un conflitto che dura da oltre tre anni ha esercitato sui principi fondamentali del diritto internazionale. Una ricerca, quella che ci proponiamo di sviluppare, diretta in particolare a verificare se, ed eventualmente fino a che punto, il fondamento giuridico del “diritto alla pace”, per molti anni frequentemente invocato per contrastare il ricorso alla forza, abbia fatto registrare variazioni degne di nota.

Fra le questioni maggiormente trattate in questi tre anni dai commentatori della guerra in Ucraina figura sicuramente, in primo luogo, quello della totale inosservanza delle dettagliate regole sul divieto del ricorso alla forza progressivamente elaborate a livello internazionale a partire dalla Carta delle Nazioni Unite. Totalmente inapplicato è rimasto il fondamentale Capitolo VII della stessa, avente ad oggetto per l'appunto le azioni relative «alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione»¹, in quanto, *per la prima volta dopo la sua*

* Professore emerito di Diritto internazionale, Università di Sassari.

¹ Sul rapporto fra l'“aggressione” e l'“operazione speciale” (secondo l'espressione utilizzata dalla Federazione russa) si veda Y. SANDOZ, *Le droit international à la lumière et à l'épreuve du conflit armé en Ukraine*, in *Revue générale de droit international public*, 2023, p. 11 ss. Pur precisando che «rien dans le droit international ne permet de justifier l'invasion russe en Ukraine» (p. 48), l'a. tiene a ricordare che i paesi occidentali, e gli Stati Uniti in particolare, «n'ont pas tenu les promesses qui auraient été faites à Gorbatchev, lors du processus de

entrata in vigore, l'atto di aggressione era imputabile ad un membro permanente del Consiglio di Sicurezza, titolare del diritto di veto. Risultava quindi esclusa la possibilità che il Consiglio, sui cui interventi il funzionamento del Capitolo VII è totalmente imperniato, svolgesse un qualsiasi ruolo nel conflitto russo-ucraino². Lo stesso conseguimento dei fini delle Nazioni Unite, solennemente proclamati nell'art. 1, par. 1 della Carta, veniva di conseguenza assolutamente precluso.

Un secondo tema che ha richiamato l'attenzione dei commentatori del conflitto in Ucraina è quello della sua incidenza sulle regole in materia di disarmo, in osservanza del principio, solennemente proclamato in numerosi atti internazionali, di “concludere rapidamente un trattato universale di disarmo generale e completo sotto un efficace controllo internazionale”. Per quanto riguarda in particolare il disarmo nucleare, non si può fare a meno di constatare una netta inversione di tendenza rispetto ai progressi registrati a seguito della “storica” risoluzione – la prima in assoluto, dopo la sua costituzione – adottata dall'Assemblea generale il 24 gennaio 1946, risoluzione in cui si assegnava alla costituenda Commissione per l'energia atomica il compito di formulare proposte per l'“eliminazione” delle armi atomiche. Ignorando gli impegni assunti, segnatamente, con il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari del 1° luglio 1968, in cui, all'art. VI, i Paesi a quell'epoca in possesso di armi nucleari assumevano l'obbligo di “condurre quanto prima negoziati in buona fede” finalizzati al disarmo nucleare, nel corso del conflitto in Ucraina questi Paesi (in particolare, la Russia e gli Stati Uniti) hanno rilasciato dichiarazioni incentrate su un chiaro intendimento di far uso dell'arma nucleare qualora, in “circostanze estreme”, i loro “interessi vitali” risultassero minacciati.

Va sottolineata, infine, l'attenzione riservata da numerosi commentatori e da leader politici all'incidenza della guerra in Ucraina sui principi dell'ordinamento internazionale sui diritti della persona umana, alla luce delle profonde trasformazioni prodottesi a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dalla sentenza del Tribunale di Norimberga del 1° ottobre 1946, imperniata sull'applicazione del principio della responsabilità penale personale degli individui autori di “crimini internazionali”. Ed è in conformità al suddetto principio, ripreso e precisato nello Statuto della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998, che nel marzo 2013 la Corte ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa, per “presunti crimini di guerra di deportazione di bambini dai territori ucraini alla Federazione Russa”.

Una decisione, quella della Corte, che era stata da molti valutata favorevolmente, in quanto confermativa del principio che la responsabilità penale individuale per crimini internazionali deve trovare applicazione senza eccezioni di sorta. Valutazione, questa, che non può, comunque, non tener conto del fatto che, dopo oltre due anni dalla sua emissione, il mandato di arresto è rimasto fondamentalmente inapplicato³.

réunification de l'Allemagne, de ne pas élargir l'OTAN».

² Nel conflitto russo-ucraino, la possibilità di un intervento a norma del Capitolo VII era stata esclusa dallo stesso Consiglio, che nella Risoluzione 2623 (2022) del 27 febbraio 2022, aveva preso atto del «lack of unanimity of its permanent members...».

³ Dubbi circa la possibilità che la commissione di eventuali crimini internazionali per “responsabilità da comando” venga imputata a Vladimir Putin, Presidente della Federazione russa, sono espressi da G. MINERVINI, *Considerazioni critiche sulla responsabilità da comando del Presidente Putin per i crimini internazionali in Ucraina*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2022, p. 1125 ss.

2. *Constatazione dello scarso rilievo attribuito al fondamentale principio della soluzione pacifica delle controversie*

Nel quadro, fin qui delineato, dei riflessi che il conflitto in Ucraina avrebbe avuto, secondo una diffusa opinione, sui principi fondamentali del diritto internazionale, si registra una non trascurabile lacuna, che deve a nostro giudizio essere colmata. Intendiamo riferirci al principio della soluzione pacifica delle controversie, la cui evoluzione durante il secolo scorso ha dato la misura dei cambiamenti intervenuti nell'ordinamento internazionale⁴ complessivamente considerato. Piuttosto scarsa, se non proprio inesistente, è risultata invero l'attenzione riservata a questo principio nei commenti dedicati al conflitto in Ucraina: nei tre anni trascorsi dall'invasione russa i riferimenti allo stesso sono risultati del tutto trascurabili, alimentati per lo più dagli sporadici tentativi di mediazione operati da paesi terzi, nonché agli appelli formulati da organizzazioni non governative, da movimenti di opinione, dalle Chiese⁵. Non si può fare a meno di rilevare la ben diversa attenzione che, nel rilevare l'incidenza del conflitto in Ucraina sui principi del diritto internazionale, è stata riservata al principio di non ricorso alla forza: mentre invero, come si è in precedenza sottolineato, sul mancato rispetto di detto principio si è particolarmente insistito, a quello della soluzione pacifica delle controversie sono stati dedicati pochi e fuggevoli cenni. Eppure, secondo il sistema della Carta e lo stesso diritto internazionale generale, i due principi sono fra loro strettamente connessi. Affermando nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, adottato ad Helsinki il 1° luglio 1975, che “la soluzione pacifica delle controversie è un complemento del non ricorso alla minaccia o all'uso della forza”, gli Stati partecipanti alla Conferenza hanno inteso chiarire che senza la ricerca di una soluzione pacifica della controversia la pace può essere seriamente minacciata o perfino violata. Nell'ipotesi di un conflitto in atto, come nel caso ucraino, è quindi sempre con la ricerca di una soluzione pacifica che la pace dovrebbe essere ristabilita.

La constatata scarsa attenzione verso il principio della soluzione pacifica delle controversie può spiegarsi tenendo presente che dalle Parti in conflitto, e dai loro alleati, l'ipotesi di un negoziato non è stata mai presa in considerazione, non sussistendo nel momento considerato le condizioni – si è tenuto a sottolineare – per mettere fine alle ostilità. Dall'Ucraina, come anche dalla Nato e dai paesi dell'Unione europea, si è altresì precisato che, trattandosi di un'aggressione, la Russia sarebbe stata tenuta, puramente e semplicemente, e senza alcun negoziato, a ritirare le sue forze armate al di là del confine esistente prima del 24 febbraio 2022⁶.

⁴ Per quanto riguarda, in particolare, il ruolo crescente delle organizzazioni internazionali, universali e regionali, nella soluzione pacifica delle controversie, si vedano in dottrina: M. VIRALLY, *Le rôle des organisations internationales dans l'atténuation et le règlement des crises internationales*, in *Le droit international en devenir. Essais écrits au fil des ans*, Paris, 1990, p. 357 ss.; G. MALINVERNI, *Le règlement des différends dans le cadre des organisations internationales*, in M. BEDJAOU (rédacteur général), *Droit international. Bilan et perspectives*, I, Paris, 1991, p. 571 ss.; P. FOIS, *Il nuovo ordine internazionale, il regionalismo e la soluzione pacifica delle controversie*, in *Studi di Diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, II, Napoli, 2004, p. 997 ss.; G. MARTINO, *La soluzione delle controversie quale elemento strutturale delle organizzazioni internazionali*, in P. PENNETTA e altri, *Il diritto delle organizzazioni internazionali*, Milano, 2018, p. 323 ss.

⁵ Anche l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, comunque, con la Ris. ES-11/1 adottata a grande maggioranza il 2 marzo 2022, si era espressa a favore di una soluzione pacifica del conflitto: «The General Assembly... urges the immediate peaceful resolution of the conflict between the Russian Federation and Ukraine through political dialogue, negotiation, mediation and peaceful means».

⁶ Dai riferimenti all'aggressione negli atti internazionali non emerge peraltro la regola in base alla quale il

3. L'obbligo di ricercare una soluzione pacifica del conflitto russo-ucraino: dall'inapplicabilità delle norme della Carta all'applicazione del diritto internazionale generale

La mancata presa in considerazione da parte i molti di un'applicazione al conflitto in Ucraina delle norme sulla soluzione pacifica delle controversie può spiegarsi tenendo presente la scarsa rispondenza al caso in discorso del sistema concordato a San Francisco. Come è noto, il sistema della Carta si basa essenzialmente sulle norme contenute in due distinti, anche se commessi, Capitoli: il Capitolo VI (articoli 33-38) dedicato alla “soluzione pacifica delle controversie”, ed il Capitolo VII (articoli 39-51), avente ad oggetto l’“Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione”. Come si è in precedenza accennato, affermare che queste norme sono inapplicabili al caso di specie, mentre risultano applicabili quelle del diritto internazionale generale, non significa mettere in discussione la tesi ampiamente diffusa secondo cui «mentre alle origini l'ordinamento delle Nazioni Unite si presentava con caratteri di specialità nell'ambito dell'ordinamento della Comunità internazionale, si è in seguito affermata una sostanziale identità tra la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale generale»⁷. Nel caso qui considerato, invero, l'inapplicabilità dei Capitoli VI e VII discende unicamente dal fatto, da un lato, che il Capitolo VI riguarda controversie che non hanno ancora dato luogo ad un conflitto armato e, d'altro lato, che come già rilevato un intervento del Consiglio di sicurezza ai sensi del Capitolo VII sarebbe escluso dall'esercizio del diritto di veto da parte della Russia, parte della controversia⁸.

Applicando il diritto internazionale generale, il problema di un intervento del Consiglio di Sicurezza non si pone. La soluzione della controversia dipende essenzialmente dalle Parti in conflitto, tenute a negoziare la conclusione di un accordo di pace, e quindi non soltanto a ricercare, ai sensi dell'articolo 33 della Carta, una soluzione pacifica che “metta in pericolo il mantenimento della pace”. Conviene ricordare al riguardo che secondo la dottrina «le principe du règlement pacifique des différends *oblige à trancher tous les litiges* (corsivo aggiunto) par des voies exclusivement pacifiques»⁹.

ricorso ad un negoziato sarebbe da escludere nel caso dell'aggressione. Significativo il fatto che, nello stesso caso del conflitto in Ucraina, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione del 2 marzo 2022 (*supra*, nota 5) l'abbia addirittura auspicato. Per quanto riguarda la dottrina, si veda MALINVERNI, *Le règlement des différends dans le cadre des organisations internationales*, cit., p. 575, secondo cui «dans le cadre des Nations Unies, les États ont l'obligation de régler leurs différends de manière pacifique même s'ils ont été victimes d'une agression armée...». Va ricordato, a questo riguardo, il punto di vista di M. MANCINI, *Il conflitto tra Federazione russa e Ucraina e i limiti posti dal diritto internazionale a un accordo di pace*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2023, p. 367 ss., secondo cui un accordo di pace «sarebbe certamente invalido ai sensi degli articoli 52 e 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati». L'articolo 52, infatti, stabilisce la nullità di «ogni trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con la minaccia o l'impiego della forza», mentre secondo l'articolo 53 la nullità di “qualsiasi” trattato deriverebbe dal conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. Resterebbe da spiegare come la nullità dell'accordo di pace (e, quindi, l'inutilità dei negoziati a ciò finalizzati) possano conciliarsi con la mancata applicazione di un principio fondamentale del diritto internazionale, quale è quello della soluzione pacifica delle controversie.

⁷ Così S. MARCHISIO, *L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, 2000, p. 52.

⁸ *Supra*, nota 2.

⁹ Così, richiamando il Patto Briand-Kellogg del 1928 e la Dichiarazione di Manila del 1982 sulla composizione pacifica delle controversie internazionali, N.K. TARASSOV, *Le règlement pacifique des différends. Introduction*, in M. BEDJAOUÏ, *Droit international. Bilan et perspectives*, I, cit., p. 530. Sostanzialmente nello stesso senso G. MALINVERNI, *Le règlement des différends dans le cadre des organisations internationales*, cit., p. 575. Vedi altresì C.

Diversamente da quanto stabilito dal diritto internazionale generale, dalla condotta dei soggetti a vario titolo coinvolti nel conflitto russo-ucraino non emergono invece riferimenti ad obblighi di negoziare una composizione pacifica della controversia, allo scopo di conseguire il ristabilimento della pace. Anche i soggetti, statali e non statali, fin dall'inizio non coinvolti direttamente nel conflitto, si limitano di regola ad auspicare, con diverse accentuazioni, la fine delle ostilità.

Quanto agli Stati più direttamente coinvolti nel conflitto (la Federazione Russa, l'Ucraina e rispettivi alleati), prima dell'avvio di contatti fra Trump e Putin nello scorso febbraio avevano sempre escluso, come già accennato, la possibilità di concludere sollecitamente un accordo di pace, escludendo in ogni caso di essere obbligati a negoziare un simile accordo¹⁰. Va ricordato, in particolare, che l'inattesa dichiarazione di Vladimir Putin dello scorso dicembre, favorevole in linea di massima all'avvio di negoziati in Slovacchia, era da considerare, a detta dello stesso Presidente della Federazione russa, frutto di una decisione unilaterale, per niente dettata dalla volontà di rispettare preesistenti obblighi.

Sotto lo specifico profilo del rispetto degli obblighi, la svolta rappresentata dai contatti intercorsi in questo mese di febbraio fra Putin e Trump non ha apportato modifiche significative al quadro iniziale. Basti considerare che, nel contestare inizialmente al Presidente Zelensky una volontà "contraria alla pace", Donald Trump ha posto l'accento non sul mancato rispetto degli obblighi, ma sul rischio di una terza guerra mondiale, già evocato da altri leader politici nel corso del conflitto russo-ucraino.

4. Il "diritto alla pace" negli atti internazionali e nelle affermazioni della dottrina

Un'analisi del "diritto alla pace" nell'ambito della presente indagine richiede di tutta evidenza la trattazione di due distinte, ma connesse, questioni. In primo luogo, quella della ricostruzione del "diritto alla pace" nelle affermazioni della dottrina e negli atti internazionali; in secondo luogo, se e quale incidenza il conflitto russo-ucraino abbia esercitato sul "diritto alla pace".

Conviene anzitutto sottolineare che, alla fine del secondo conflitto mondiale, sussistevano tutte le premesse per un riconoscimento di tale diritto. Nel Preambolo della Carta delle Nazioni Unite si qualifica la guerra un "flagello" per l'intera umanità; una affermazione, questa, che sarebbe risultata ancor più fondata, ad appena due mesi di distanza dall'approvazione della Carta a San Francisco, con il bombardamento atomico di Hiroshima (6 agosto 1945) e di Nagasaki (9 agosto). La solenne proclamazione il 10 dicembre 1948, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, avrebbe completato il quadro, dando attuazione al rapporto esistente nel citato Preambolo, fra la difesa delle "future generazioni dal flagello della guerra" e l'affermazione della "fede nei diritti fondamentali dell'uomo".

YIALLOURIDES e altri, *The Use of Force in relation to Sovereignty Disputes over Land Territory*, British Institute of International and Comparative Law, May 2018, p. 95, secondo cui "the principle of the peaceful settlement of disputes is considered binding on every State as a customary rule".

¹⁰ Sull'obbligo di negoziare previsto da un *pactum de negotiando*, e sulle differenze – peraltro, non sempre nette – con il *pactum de contrahendo*, si rinvia al nostro studio *L'accordo preliminare nel diritto internazionale*, Milano, 1974, spec. p. 67.

Malgrado queste premesse, il “diritto alla pace” sarebbe stato evocato, come verrà in seguito precisato, con un certo ritardo e con molte esitazioni. Negli anni che hanno fatto seguito alla fine della guerra, la tendenza prevalente è risultata piuttosto quella di sottolineare l'estrema pericolosità del ricorso alla guerra nell'era nucleare, e la concreta prospettiva di un'autodistruzione del genere umano, utilizzando altre espressioni, quali “pace necessaria”, “pace inevitabile”¹¹, “guerra impossibile”. Gli Stati erano chiamati a prendere coscienza di questa minacciosa realtà, e di osservare comportamenti che potessero scongiurarla. Decisi interventi a favore del disarmo, segnatamente di quello in materia nucleare, venivano in particolare, come già ricordato, vivamente auspicati.

Per quanto riguarda specificamente il “diritto alla pace”, si è già rilevato che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non lo menziona espressamente. Anche i due Patti internazionali del 1966 non fanno allo stesso alcun esplicito riferimento. Non si va oltre, nell'articolo 30 del Patto sui diritti civili e politici, la disposizione secondo cui «toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi».

Il quadro cambia sensibilmente quando dagli atti giuridicamente vincolanti si passi a quelli non vincolanti, per effetto di due importanti risoluzioni sul “diritto alla pace”, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 12 novembre 1984¹² e il 19 dicembre 2016¹³. Due atti che fanno registrare numerosi punti di contatto, al di là di innegabili differenze. Ai fini che in questa sede interessano, la prima affinità che conviene qui evidenziare è il collegamento operato, da un lato, fra il “diritto alla pace” e il divieto del ricorso alla forza; dall'altro, fra il “diritto alla pace” e l'obbligo di risolvere con mezzi pacifici le controversie internazionali. L'attuazione del “diritto alla pace” comporta il rigoroso rispetto, da parte degli Stati, dei due suddetti principi. Una seconda affinità che merita di essere qui evidenziata è l'affermazione dello stretto rapporto esistente fra il “diritto alla pace” e gli altri diritti internazionalmente riconosciuti, dei popoli come della persona umana. Così, secondo la Risoluzione del 1984, «l'absence de la guerre est, au niveau international, une condition primordiale ... de la réalisation complète des droits et des libertés fondamentales de l'homme proclamés par l'Organisation des Nations Unies», mentre nella Risoluzione del 2016 si riconosce che «peace is promoted through the full enjoyment of all inalienable rights derived from the inherent dignity of all human beings», e si fa riferimento a tutte le «previous resolutions on the promotion of peace as a vital requirement for the full enjoyment of all human rights by all».

Passando a considerare il rilievo che il “diritto alla pace” riveste negli appelli della società civile e nelle affermazioni della dottrina., va anzitutto evidenziata la tendenza ad insistere sull'obbligo, per gli Stati, di assicurare il mantenimento o il ristabilimento della pace, senza però che ne discenda necessariamente il riconoscimento di un “diritto alla pace”, dei popoli o degli individui. Secondo qualche autore, si assisterebbe addirittura a un rafforzamento del “diritto a e della guerra”, con un “aumento dell'interesse per la guerra, idea spesso accompagnata dalla inevitabilità del ricorso ad essa”¹⁴. Quanto alle numerose Encicliche papali dedicate alla pace, il “diritto alla pace” non viene esplicitamente

¹¹ Sulla pace “necessaria”, “inevitabile”, si vedano: G. LA PIRA, *L'ipotesi della pace non ha alternative* (discorso di apertura al Convegno di Cagliari del 19-21 gennaio 1973 su “Le condizioni per lo sviluppo dei paesi dell'area mediterranea”, in *La questione mediterranea*, Bari, 1973, pp. 25-26; M. D'AVINO e U. DE SIERVO (a cura di), *La pace necessaria*, Roma, 2017.

¹² *Déclaration sur le droit des peuples à la paix*, adottata dall'Assemblea Generale con Ris. 39/111 del 12 novembre 1984.

¹³ *Declaration on the Right to Peace*, adottata dall'Assemblea Generale con Ris. 71/189 del 19 dicembre 2016.

¹⁴ Così I. TRUJILLO, *Pace e diritti umani*, in D'AVINO e DE SIERVO, *La pace necessaria*, cit., pp. 50-51.

menzionato. Per la Chiesa cattolica, la pace non può di per sé considerarsi è un diritto già affermato, ma un obiettivo da raggiungere, assicurando l'osservanza di tutti i diritti fondamentali della persona umana internazionalmente riconosciuti¹⁵.

Il quadro dei richiami al “diritto alla pace” operati dai soggetti ora in discorso non risulterebbe comunque completo, ove si omettesse di evidenziare la rilevanza che, per questi soggetti, rivestono le citate risoluzioni in materia dell'Assemblea generale in materia. Ispirandosi, nella valutazione di questo diritto, alle linee tracciate in dette risoluzioni, i soggetti in questione mettono l'accento sui progressi compiuti nell'elaborazione del “diritto alla pace” nella Dichiarazione del 2016. Il “diritto alla pace”, si precisa con riferimento a questa Dichiarazione, è «un obbligo rivolto a tutti gli Stati, poiché si fonda sui valori essenziali dell'umanità»; un diritto che si contraddistingue per la sua «dimensione individuale e non solo per quella collettiva, come era avvenuto nel 1984»¹⁶. Non si tratta, comunque, di un diritto che, al pari di quelli riconosciuti nei Patti internazionali sui diritti umani del 1966, conferisca agli individui il potere di adire organi internazionali per garantirne il rispetto: la Dichiarazione del 2016, «lungi dal proclamare un nuovo diritto, indica il “sentire” della comunità internazionale circa la pace come viva aspirazione di singoli e popoli»¹⁷, come un'esigenza da salvaguardare ad ogni costo, specie in considerazione dell'elevato rischio di un conflitto nucleare, per la sopravvivenza dell'intera umanità.

5. *Il conflitto russo-ucraino e la sua incidenza sul “diritto alla pace”*

Dall'indagine che si è condotta nelle pagine precedenti emerge un aspetto che, ai fini della presente ricerca, riveste un non trascurabile rilievo. Per alcuni decenni, e in particolare dopo la Dichiarazione del diritto dei popoli alla pace del 1984, i richiami al “diritto alla pace” hanno fatto registrare una costante – anche se modesta – intensificazione, culminata nella Dichiarazione sul “diritto alla pace” del 2016. Come si è sopra evidenziato, nel sottolineare lo stretto rapporto esistente fra pace e diritti umani questa Dichiarazione conferma nel suo Preambolo che l'attuazione del “diritto alla pace” presuppone il rispetto dell'obbligo, per gli Stati membri, di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza e di comporre le controversie internazionali con mezzi pacifici. D'altra parte, pur in presenza in passato di indiscutibili violazioni, è risultato possibile assicurarne il rispetto, attraverso l'applicazione – a seconda dei casi – delle decisioni del Consiglio di Sicurezza a norma del Capitolo VII della Carta, del Capitolo VI (minaccia alla pace), del diritto internazionale generale (violazione della pace). In queste condizioni, gli obiettivi perseguiti con la proclamazione di un “diritto alla pace” potevano ritenersi, nella sostanza, complessivamente raggiunti.

¹⁵ Peter K.A. TURKSON, *I messaggi per le Giornate mondiali della pace, 1968-2017*, in D'AVINO e DE SIERVO, *op. cit.*, pp. 29-30.

¹⁶ V. BUONOMO, *Annotazioni a margine dell'agenda internazionale sul “diritto alla pace”*, in D'AVINO e DE SIERVO, *op. cit.*, p. 154.

¹⁷ Così V. BUONOMO, *Annotazioni*, cit., p. 154. Fa invece riferimento a un “diritto della pace”, e non più a un “diritto alla pace” U. VILLANI, *Il diritto internazionale della pace*, in D'AVINO e DE SIERVO, *op. cit.*, p. 150: la pace da mantenere sarebbe una pace “qualificata” perché fondata in primo luogo sul rispetto dei diritti umani, “condizione indispensabile per il mantenimento della pace”.

Rispetto ad un quadro così sommariamente delineato, il conflitto russo-ucraino ha apportato alcuni significativi cambiamenti. Il divieto al ricorso alla forza è stato totalmente ignorato da un membro permanente del Consiglio di Sicurezza, e la conseguente guerra con l'Ucraina è risultata assai più devastante e pericolosa di precedenti conflitti. Il rischio di una “escalation” dalle conseguenze difficilmente prevedibili è stato frequentemente evocato, e la minaccia di un ricorso all'arma nucleare, sopra accennata, ha purtroppo reso meno irrealistica l'ipotesi di un’“autodistruzione” dell'umanità. Nel complesso, i principi fondamentali del diritto internazionale, quali si erano progressivamente affermati nel corso del Novecento, sono risultati radicalmente sovvertiti, e le Nazioni Unite non sono state in grado di assicurare il raggiungimento dei loro fini essenziali, il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale. Colpisce soprattutto che in presenza di una violazione della pace, sia il Capitolo VII della Carta, che prevede in proposito l'intervento del Consiglio di Sicurezza, sia il diritto internazionale generale, incentrato sull'obbligo di ristabilire la pace con mezzi pacifici, non abbiano potuto ricevere attuazione.

Stando così le cose, non sorprende affatto che in questo periodo i riferimenti al “diritto alla pace” siano quasi totalmente scomparsi, soprattutto nelle risoluzioni dell'Assemblea generale, che come si è sottolineato aveva avuto un ruolo fondamentale nel riconoscimento di questo diritto. Per l'Assemblea, infatti, l'esistenza di un “diritto alla pace” presuppone il riconoscimento dell'obbligo di ricercare la soluzione della controversia con mezzi pacifici, obbligo che le due Parti in conflitto, come in precedenza evidenziato, non hanno mai voluto ammettere.

Sotto questo aspetto, il recente avvio di contatti preliminari fra Donald Trump e Vladimir Putin non lascia intravedere cambiamenti degni di nota. Il “diritto alla pace” resta sempre nell'ombra, e i due Stati in conflitto non si stancano di ripetere di voler perseguire essenzialmente i propri legittimi interessi. Può darsi che, per un auspicabile positivo sviluppo dei negoziati, di un “diritto alla pace” si ritorni a parlare. Si tratterebbe comunque di un diritto, del cui fondamento giuridico le vicende del conflitto russo-ucraino hanno purtroppo denunciato tutti gli evidenti limiti.